



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 settembre 2006 n.99

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 13, comma 1, della Legge 25 luglio 2000 n.65 così come modificato dall'articolo 6 della Legge 22 novembre 2005 n.168;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta dell'11 settembre 2006;*

*Visti l' articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

## **REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO, ED IN PARTICOLARE DEI TABACCHI, E PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DEI GENERI DI PRIVATIVA**

### **Art.1**

*(Ambito applicativo)*

1. Il presente decreto detta disposizioni circa la vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, nonché circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa.

### **Art. 2**

*(Definizione della merceologia "generi di privativa")*

1. La merceologia "generi di privativa" fa riferimento alla commercializzazione dei seguenti beni: "Tabacchi. Valori bollati. Carte e articoli per il gioco. Medaglie e monete emesse dallo Stato. Fiammiferi. Sale. Articoli ed oggetti di cancelleria, accessori per fumatori, oggettistica legata alle marche trattate. Profumeria di servizio e articoli per l'igiene della persona. Profumi. Bigiotteria. Pellicole fotografiche. Pastigliaggi in genere. Occhiali da sole. Guide e mappe stradali. Carte telefoniche, schede ricaricabili, cartoline".

### **Art. 3**

*(Costituzione consorzio)*

1. Con il presente decreto si dispone la costituzione di un consorzio fra operatori economici titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi.

2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al

pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.

3. Il consorzio di cui al precedente comma 1 è l'unico soggetto abilitato alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.

4. L'autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n.65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato esclusivamente dal consorzio di cui al precedente comma 1.

5. Il consorzio di cui al precedente comma 1 deve promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.

#### **Art. 4**

*(Disposizioni circa l'entrata di nuovi soci nel consorzio)*

1. A chi diviene titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro, al massimo, i ventiquattro mesi successivi all'attribuzione dell'autorizzazione per la vendita dei tabacchi di cui al successivo articolo 5, comma 2, deve essere riconosciuto il diritto di diventare socio del consorzio previsto al precedente articolo 3, comma 1.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa)*

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:

- a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in chilogrammi di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 Kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;
- b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.

4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i chilogrammi di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in chilogrammi, rispetto all'anno precedente.

5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:

- a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 Kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;
- b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento di licenza individuale a società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004.

#### **Art. 6**

*(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)*

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2.

2. L'operatore economico che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento della licenza individuale in società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.

3. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede.

#### **Art. 7**

*(Doveri del titolare di licenza di generi di privativa)*

1. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa deve garantire il servizio al pubblico sia per quanto riguarda l'offerta di tutti i generi di monopolio dello Stato sia per quanto riguarda i periodi e gli orari di apertura. Le Associazioni di Categoria devono formulare un calendario annuale dal quale si evince che è garantito il servizio al pubblico durante tutto l'anno con relativi orari di apertura e chiusura. Di tale calendario deve essere data comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

#### **Art. 8**

*(Controlli e sanzioni)*

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto spetta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio così come disciplinato dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

2. La violazione delle norme di cui al presente decreto è soggetta alle sanzioni di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

**Art. 9**  
*(Abrogazione)*

1. E' abrogato il regolamento emanato con delibera del Congresso di Stato n. 52 del 27 dicembre 2004.

**Art. 10**  
*(Disposizione finale)*

1. Sono fatti salvi tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati in vigenza del Decreto 15 marzo 2006 n. 68, decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica, successivamente reiterato con Decreto 6 giugno 2006 n. 81, anch'esso decaduto per la decorrenza dei termini per la ratifica.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2006/1706 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Franco Terenzi – Loris Francini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*